

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DIPENDENTI

ANNO 2020

Il giorno 18 dicembre alle ore 14,30 la delegazione trattante di parte datoriale del Consorzio IN.RE.TE. così rappresentata:

dott.ssa MERLO Patrizia – Direttore e Presidente della Delegazione
sig.ra NAPODANO Luigina Antonia – Responsabile Area Finanziaria

le Organizzazioni Sindacali di categoria così rappresentate:
MECCA Vittorio - CGIL

la R.S.U. così rappresentate:
LUPASCU Camelia Daniela
SCIRE' Giuseppe
STRUMIA Sergio

In videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicazione GoToMeeting, si sono incontrate e hanno definito il seguente accordo integrativo nell'ambito delle materie delegate a tale livello dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali.

Le parti

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

Art. 1

Finalità e principi

1. Le parti, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa.
2. A tal fine convengono sulla durata annuale del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) redatto sulla base dei criteri preesistenti, come definiti nel precedente contratto.
3. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si colloca tra le azioni volte al miglioramento della performance organizzativa ed individuale e costituisce uno degli strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall'ente e della sua organizzazione interna. È contestualmente uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la loro crescita professionale, si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dipendenti, di parità e di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze nell'organizzazione del lavoro.
4. Al perseguimento di tali finalità e nel rispetto dei principi prima indicati sono dettate le regole per l'erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte, tanto con riferimento all'incentivazione della performance quanto all'erogazione delle altre indennità riferite alle condizioni di lavoro.
5. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla legislazione, con particolare riferimento alle previsioni previste nella legge n. 300/1970, c.d. "Statuto dei diritti dei lavoratori", nel D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., e all'interno delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, con particolare riferimento a quello del 21 maggio 2018.

Art. 2

Vigenza ed ambito di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stato stipulato sulla base delle previsioni dettate dagli artt. 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018 e le sue disposizioni, salvo diversa espressa previsione, si applicano dal giorno successivo la sottoscrizione definitiva. Le sue clausole, ove non siano state espressamente disdette, continuano ad applicarsi fino alla stipula del nuovo contratto decentrato integrativo.
2. A livello annuale, con specifica intesa, viene ripartito il fondo per la contrattazione decentrata.
3. Esso si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente dell'ente, a prescindere dalla sua natura (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno o parziale).
4. Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l'Ente.
5. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.
6. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente.

Art. 3

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e per le prestazioni di lavoro straordinario

Il fondo per l'anno 2020 è stato determinato, applicando i criteri dettati dall'art. 67 CCNL del 21 maggio 2018, con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2016:

<u>RISORSE DECENTRATE STABILI</u>			
	RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
1	art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	Unico importo consolidato risorse decentrate stabili anno 2017	€ 119.400,00
2	art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018	€ 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015	€ 3.578,00
3	art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorre dalla medesima data)	€ 1.540,00
4	art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato, compresa la quota di tredicesima mensilità (l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera)	€ 2.985,00

5	Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9 c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1 c. 456 L. 147/2013)	- € 48.300,00
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 79.203,00

RISORSE DECENTRATE VARIABILI (non possono essere stanziare dagli enti in condizioni di dissesto - art. 67 c. 6)

	RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
6	art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018	Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 13.ma mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni (l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione)	€ 802,00
7	art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4, CCNL 21/05/2018	Integrazione sino ad un max dell' 1,2% del monte salari anno 1997 - incremento contrattabile (in bilancio deve sussistere la capacità di spesa - devono essere rispettati i vincoli della spesa di personale)	€ 7.003,00
8	art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b), CCNL 21/05/2018	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni C.D.S. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)	€ 15.213,00
9	art. 68, comma 1, ultimo periodo, CCNL 21/05/2018; art. 17, comma 5, CCNL 98/01	Eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Economie fondo anno precedente	€ 532,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 23.550,00

10	Totale risorse stabili	€ 79.203,00
11	Totale risorse variabili	€ 23.550,00
12	IMPORTO COMPLESSIVO FONDO 2020	€ 102.753,00
13	Decurtazione fondo 2018 per rispetto limite 2016 (Art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017) - (punto 22)	€ 0,00
14	TOTALE FONDO 2020	€ 102.753,00

<u>VERIFICA DEL RISPETTO LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 C. 2 DEL D. LGS. N. 75/2017</u>			
15	IMPORTO FONDO 2020 SENZA RIDUZIONI		€ 102.753,00
16	IMPORTI NON SOGGETTI AL LIMITE:	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (punto 3)	- € 1.540,00
		Art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (punto 2)	- € 3.578,00
		Eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Economie fondo anno precedente (punto 9)	- € 532,00
17	IMPORTO FONDO 2020 AL NETTO DELLE RIDUZIONI		€ 97.103,00

18	IMPORTO FONDO 2016 SENZA RIDUZIONI ESCLUSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		€ 145.403,00
		Importo P.O. e alte professionalità	- € 48.300,00
		Compensi censimento ISTAT	€ 0,00
		Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 0,00
		Eventuali risparmi straordinario	€ 0,00
19	IMPORTO FONDO 2016 AL NETTO DELLE RIDUZIONI		€ 97.103,00

<u>CALCOLO IMPORTO DECURTAZIONE FONDO 2020 RISPETTO LIMITE 2016</u>		
20	IMPORTO FONDO 2020 AL NETTO DELLE RIDUZIONI (punto 17)	€ 97.103,00
21	IMPORTO FONDO 2016 AL NETTO DELLE RIDUZIONI (punto 19)	€ 97.103,00
22	DECURTAZIONE FONDO 2020 RISPETTO LIMITE 2016	€ 0,00

Art.14 CCNL 31/3/99	Fondo per prestazioni straordinarie	Euro 5.000,00
---------------------	--	----------------------

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b), CCNL 21/05/2018, è possibile destinare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della Performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

Il Consorzio IN.RE.TE. anche per l'anno 2020 ritiene di mantenere dette risorse per un importo pari a Euro 15.213,00 (punto 8) con riferimento ai processi di riorganizzazione intercorsi, ai processi di sviluppo e consolidamento di servizi ed interventi consortili, nonché alla gestione di complessi ed articolati servizi aggiuntivi.

Art. 4

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: RISORSE STABILI

RISORSE STABILI	Euro 79.203,00
UTILIZZO	
Fondo per progressione economiche ai sensi dell'art.17 lett.b) CCNL del 1/4/99	Euro 46.834,00
Indennità di comparto (art.33 CCNL del 22/1/2004)	Euro 20.484,00
TOTALE DESTINAZIONI	Euro 67.318,00

Le risorse disponibili in parte stabile, a seguito delle predette deduzioni sono, pertanto, pari a:

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	Euro 11.885,00
-----------------------------------	-----------------------

4.1 Per l'anno 2020 si prevedono progressioni economiche orizzontali, come sottoelencate, secondo i criteri selettivi determinati dall'All. A) del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte integrante e sostanziale:

- 1 dipendente da D1 a D2;
- 2 dipendenti da D2 a D3;
- 2 dipendente da D4 a D5.

La decorrenza giuridica delle progressioni orizzontali su elencate sono riconosciute a decorrere dal 31.12.2020, con valenza economica dall'01.01.2021.

4.2 Le risorse disponibili, pari a 11.885,00 euro, sono portate ad incremento delle risorse destinate al finanziamento delle ulteriori voci di utilizzo di cui al successivo art.5.

Art.5

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: RISORSE VARIABILI

Risorse variabili	Euro 23.550,00
Risorse stabili disponibili	Euro 11.885,00
TOTALE	Euro 35.435,00

5.1 Art. 70-quinques CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (indennità per specifiche responsabilità):
Euro 6.000,00 di cui:

- | | |
|--|---------|
| 1) Coordinatore progettazione sviluppo e ricerca risorse | 2.000 € |
| 2) Coordinatore équipe sovra territoriale tutela minori | 2.000 € |
| 3) Coordinatore Area Amministrativa e relative unità operative | 2.000 € |

Tale riconoscimento economico è erogato annualmente in un'unica soluzione.

5.2 Art.68 lett.a) e b) CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018:
Euro 29.435,00 quali risorse da destinarsi ad incentivi collettivi.

RISORSE VARIABILI	Euro 35.435,00
UTILIZZO	
a) Art. 70-quinques CCNL 22/05/18 indennità responsabilità	Euro 6.000,00
b) Art.68 lett.a) e b) CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018	Euro 29.435,00

Art. 6

Indennità di Posizione Organizzativa e di risultato

Le risorse, pari ad Euro 48.300,00, sono destinate alla corresponsione degli importi per le Posizioni Organizzative e di risultato nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali del 21/05/2018 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 21.05.2019 ad oggetto: "Approvazione del documento criteri generali di individuazione dei Responsabili di Area Funzionale e metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative".

Art.7

Compensi per il miglioramento della produttività collettiva

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, così come approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20.06.2019, è finalizzato al miglioramento dell'azione di governance e della qualità dei servizi nonché della crescita delle competenze professionali e la distribuzione delle premialità ne costituisce la fase conclusiva.

Il premio è erogato in forma di incentivo individuale, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi dell'area di appartenenza, degli indicatori e dei relativi valori attesi individuati dal Consiglio di Amministrazione con il PEG ed il relativo Piano della performance.

Il sistema di misurazione e valutazione garantisce il collegamento tra il ciclo di pianificazione della performance e il processo di programmazione economico-finanziaria e ai fini della gestione delle diverse fasi della performance utilizza le informazioni riportate nel PEG e a consuntivo nella relazione sulla performance.

I premi di produttività vengono erogati tenendo conto anche della presenza in servizio nel corso dell'anno.

Nel caso in cui il periodo di assenza per maternità facoltativa, aspettativa e malattia (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente) superi i 50 giorni lavorativi la quota relativa al premio di produttività verrà ricalcolata in percentuale ai giorni di assenza effettuati.

Le economie derivanti dalla mancata erogazione delle risorse di cui agli artt. 4 e 5 saranno utilizzate quali risorse da destinarsi ad incentivi collettivi.

La valutazione finale a cura dei Responsabili di area, è espressa mediante le apposite schede, la valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa è espressa mediante le apposite schede validate dal Nucleo di Valutazione.

Gli incentivi sono erogati in misura pari al 100% al personale che abbia raggiunto una valutazione percentuale almeno pari all'85%. L'incentivo è altresì, erogato al personale che abbia ottenuto una valutazione compresa fra il 60 e 84% in misura direttamente proporzionale alla percentuale della stessa. Nessun premio verrà corrisposto al personale la cui valutazione si attesti al di sotto del 60%.

Ivrea, 23.12.2020

Letto, confermato sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica

per la delegazione di parte sindacale